

Nel presente documento sono allegati i seguenti Regolamenti interni adottati dal Consiglio d'Istituto del 27 novembre 2013, integrati e modificati nella seduta del 26 gennaio 2014 e 28 ottobre 2016:

- a. REGOLAMENTO INTERNO;
- b. REGOLAMENTO INTERNO DEGLI STUDENTI NELL'ASSEMBLEA D'ISTITUTO;
- c. REGOLAMENTO SULLE DEROGHE DEL LIMITE DELLE ASSENZE;
- d. REGOLAMENTO DELLA VIGILANZA;
- e. REGOLAMENTO LABORATORIO;
- f. REGOLAMENTO DELL'AREA INTERNA DI PARCHEGGIO
- g. Promemoria a tutela dei diritti di tutti

a. REGOLAMENTO INTERNO

(D.P.R. 249 del 24/6/98, D.P.R. 235 del 21/11/07, N.M. prot. 3602/PO del 31/7/08)

TITOLO I

Principi generali

Art. 1

Principio democratico

1. Le attività di studio e lavoro, il comportamento, i rapporti interindividuali e quelli tra le varie componenti che operano all'interno dell'Istituto si ispirano ai principi di democrazia, partecipazione e solidarietà e ai valori ideali della Costituzione.
2. In tale contesto vanno affermati i diritti e i doveri e le garanzie democratiche previsti dalle norme vigenti.

Art. 2

Vita della comunità scolastica

In applicazione di quanto sancito nell'art. 1, si richiama espressamente il contenuto dell'art. 1 del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, secondo il quale:

1. «La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, fatta a New York il 20 novembre 1989, e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.

4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale».

Art. 3

Libertà di insegnamento

1. La libertà di insegnamento, intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente, nel rispetto della Costituzione, è realizzata attraverso il confronto aperto delle posizioni culturali, al fine di consentire la piena formazione della personalità degli alunni.

Art. 4

Libertà di manifestazione del pensiero

1. Tutti i membri della comunità scolastica hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, con la parole, con lo scritto o con qualsiasi altra forma di espressione, osservate le disposizioni previste dal regolamento al fine di garantire a tutti l'effettivo esercizio di tale diritto.
2. La libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità non può, in nessun caso, essere sanzionata né direttamente né indirettamente.

TITOLO II

Organi collegiali

**(Collegio dei Docenti, Consiglio di Istituto, Giunta esecutiva, Consiglio di Classe,
Organo di Garanzia, Comitato studentesco)**

Sezione I

Norme comuni

Art. 5

Convocazione

1. Gli organi collegiali sono convocati dal Presidente.
2. La convocazione ha luogo nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, nel rispetto della programmazione delle attività effettuata dagli organi competenti, quando il Dirigente ne ravvisi l'urgente necessità o qualora ne facciano richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, almeno un terzo dei componenti.
3. La convocazione deve avvenire per iscritto, attraverso circolare interna per quanto riguarda i componenti interni all'Istituto e con avviso personale per i componenti esterni.
4. Essa deve contenere l'Ordine del Giorno, la data e l'ora della riunione, l'indicazione della durata.
5. Tra la convocazione e la data della riunione deve decorrere un termine non inferiore a cinque giorni lavorativi.

Art. 6

Ordine del Giorno

1. L'Ordine del Giorno degli Organi Collegiali è fissato dal Presidente, che dovrà inserire gli argomenti contenuti nella richiesta di convocazione nel caso previsto dall'art. 5, 2° comma, 2ª parte, del presente regolamento, e dovrà comunque tenere conto delle richieste fatte dai componenti dell'organo stesso e, per quanto riguarda il Collegio dei Docenti, anche delle richieste provenienti dai Consigli di Classe.

2. Eventuali modifiche dell'Ordine del Giorno dovranno essere portate a conoscenza dei componenti con le stesse modalità previste per la convocazione, non oltre i due giorni precedenti la data fissata per la riunione.
3. Non è consentita l'aggiunta di argomenti all'Ordine del Giorno nel corso della riunione.

Art. 7

Verbalizzazione

1. Di tutte le sedute degli Organi Collegiali deve essere redatto un verbale nel quale, oltre all'indicazione della data della riunione, dell'ora di inizio e di quella di termine, dei nomi dei partecipanti e di quelli del Presidente e del verbalizzante, sarà riportato sinteticamente il contenuto degli interventi.
2. Nel verbale saranno inoltre inserite testualmente le dichiarazioni dei singoli componenti in caso di loro esplicita richiesta.
3. Il verbale è redatto dal segretario dell'organo, espressamente nominato dal Presidente, qualora tale funzione non sia già attribuita dalla legge. Nella nomina il Presidente seguirà il criterio della rotazione, salvo che uno dei componenti dell'organo manifesti la sua disponibilità.

Art.8

Applicabilità delle norme

Le norme che precedono non si applicano all'Organo di Garanzia che è invece regolato dalle norme previste negli artt. 13, 14, 15, 16 del presente regolamento e da quelle previste nel regolamento di disciplina.

Sezione II

Dei singoli organi collegiali

Art. 9

Collegio dei Docenti

1. Il Collegio dei Docenti è composto da tutto il personale docente in servizio nell'Istituto ed è presieduto dal Dirigente. Ne fanno altresì parte i docenti di sostegno che, ai sensi dell'art. 315, comma 5, del T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione, approvato con d. lgs. 16 aprile 1994 n. 297.
2. Il collegio dei docenti ha le competenze ed esercita le funzioni per esso previste dall'art. 7 del citato T.U. sull'istruzione, dalle altre disposizioni legislative vigenti, dal presente regolamento e dagli altri regolamenti dell'Istituto.

Art. 10

Consiglio di Istituto

1. Il Consiglio di Istituto, è costituito da 19 componenti: il Dirigente, 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 4 rappresentanti dei genitori degli alunni, 4 rappresentanti degli studenti.
2. Per quanto riguarda l'elezione dei componenti, quella del Presidente, la nomina del segretario, la durata e le altre regole organizzative si richiama quanto previsto dall'art. 8 del T.U. sull'istruzione.
3. Il Consiglio di Istituto ha le competenze ed esercita le funzioni per esso previste dall'art. 10 del T.U. sull'istruzione, dalle altre disposizioni legislative vigenti, dal presente regolamento e dagli altri regolamenti dell'Istituto.

Art. 11

Giunta esecutiva

1. Il Consiglio di Istituto elegge al suo interno una Giunta esecutiva, composta da un docente, un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario, un genitore e uno studente. Della Giunta fanno

parte di diritto il Dirigente, che la presiede, e dal capo dei servizi di segreteria che svolge anche funzioni di segretario della Giunta stessa.

2. La Giunta esecutiva ha le competenze ed esercita le funzioni per essa previste dall'art. 10 del T.U. sull'istruzione, dalle altre disposizioni legislative vigenti, dal presente regolamento e dagli altri regolamenti dell'Istituto.

Art. 12

Consiglio di Classe

1. Il Consiglio di Classe è composto da tutti i docenti di ogni singola classe; ne fanno parte anche i docenti di sostegno che, ai sensi dell'articolo 315, comma 5, del T.U. sull'istruzione, sono contitolari della classe interessata.
2. Ne fanno altresì parte due rappresentanti dei genitori degli alunni iscritti alla classe e due rappresentanti degli studenti della classe.
3. Per quanto riguarda l'elezione dei componenti, la nomina del segretario, le altre regole organizzative, le competenze e le funzioni, nonché la composizione in relazione alle diverse competenze e funzioni, si richiama quanto previsto dall'art. 5 del T.U. sull'istruzione.
4. Il Consiglio di Classe, oltre a quelle indicate nel precedente comma, ha le competenze ed esercita le funzioni per esso previste dalle altre disposizioni legislative vigenti, dal presente regolamento e dagli altri regolamenti dell'Istituto, con la composizione di volta in volta indicata dalle singole disposizioni.

Art. 13

Organi di Garanzia

1. È istituito l'Organo di Garanzia d'Istituto previsto dall'art. 5, comma 2, del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249.
2. Esso è competente a decidere sull'impugnazione delle sanzioni disciplinari, secondo la normativa vigente.
3. In merito ad una ulteriore fase di impugnatoria la competenza è dell'Organo di Garanzia Regionale, come previsto dal D.P.R. 235/07 del 21 novembre 2007.

Art. 14

Composizione dell'Organo di Garanzia di Istituto

1. L'Organo di Garanzia è composto dal Dirigente, che lo presiede, da un docente designato dal Consiglio di Istituto, un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori.
2. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.

Art. 15

Elezione dell'Organo di Garanzia

1. Il docente componente dell'Organo di Garanzia viene eletto dal Consiglio d'Istituto nel corso della prima seduta dell'anno scolastico.
2. Gli studenti e il genitore componenti dell'Organo di Garanzia vengono eletti in occasione dell'elezione dei rappresentanti degli studenti e dei genitori nei Consigli di classe.
3. Tutti gli studenti iscritti alla scuola hanno elettorato attivo e passivo in relazione all'elezione dei propri rappresentanti.
4. Tutti i genitori degli studenti iscritti alla scuola hanno elettorato attivo e passivo in relazione all'elezione del proprio rappresentante.

Art. 16

Durata dell'Organo di Garanzia

1. L'Organo di Garanzia dura in carica un anno scolastico.

2. Cessa dalle sue funzioni con l'insediamento del nuovo Organo.
3. Il nuovo Organo di garanzia si insedia dopo l'elezione sia della componente "docenti" che delle componenti "studenti" e "genitori".
4. L'eventuale mancata elezione di uno dei docenti, di uno degli studenti o del genitore non impedisce la regolare costituzione dell'Organo.
5. Qualora nessun docente dovesse risultare eletto i componenti saranno scelti dal Dirigente; qualora, nel corso dell'anno scolastico, dovessero cessare dalla carica uno o più dei docenti eletti, subentreranno i primi dei non eletti secondo il numero dei voti ricevuti in occasione delle elezioni previste dall'art. 15, comma 1; in caso di mancanza, i nuovi componenti saranno scelti dal Dirigente.
6. Qualora nessuno studente o nessun genitore dovesse risultare eletto il Dirigente sceglierà i nuovi componenti tra i rappresentanti di classe in carica o tra i rappresentanti in Consiglio d'Istituto in carica; qualora, nel corso dell'anno scolastico, dovessero venire meno per intero le componenti "studenti" e/o "genitori", subentreranno i primi dei non eletti secondo il numero dei voti ricevuti in occasione delle elezioni previste dall'art. 15, comma 2; in caso di mancanza il Dirigente sceglierà i nuovi componenti tra i rappresentanti di classe in carica o tra i rappresentanti in Consiglio d'Istituto in carica.

TITOLO III Assemblee

Sezione I Assemblee degli studenti

Art. 17

Assemblee di Istituto degli studenti

1. Le assemblee degli studenti, sia di Istituto che di classe, sono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.
2. E' consentito lo svolgimento di una assemblea di Istituto al mese nel limite delle ore di lezione di una giornata; non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni.
3. Compatibilmente con la disponibilità dei locali, può svolgersi un'altra assemblea mensile al di fuori dell'orario delle lezioni.
4. Alle assemblee di Istituto svolte durante l'orario delle lezioni, in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio d'Istituto.
5. Gli studenti possono richiedere di utilizzare le ore destinate alle assemblee di Istituto per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.
6. All'assemblea possono assistere, oltre al Dirigente od un suo delegato, i docenti che lo desiderino (D.P.R. n. 417 del 31/04/74). In adempimento all'obbligo di vigilanza il Dirigente nomina un congruo numero di docenti, secondo un criterio di turnazione; i nominativi dei docenti incaricati saranno comunicati agli studenti insieme alla convocazione dell'assemblea.
7. Qualora la mancanza di locali idonei impedisse lo svolgimento dell'assemblea generale, è possibile eventualmente utilizzare, a totale carico e responsabilità degli studenti, strutture presenti nel territorio (Auditorium, teatri, ecc.).

Art. 18

Assemblee di classe degli studenti

1. E' consentito lo svolgimento di una assemblea di classe al mese nel limite di due ore di lezione, non necessariamente consecutive, di norma prima dello svolgimento dell'assemblea d'istituto.

2. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico né sempre nelle ore previste per la stessa materia nell'orario interno.
3. Gli studenti possono richiedere di utilizzare le ore destinate alle assemblee di classe per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.
4. All'assemblea di classe assiste il docente in servizio nella classe nell'ora dedicata all'assemblea; hanno inoltre diritto di assistere il Dirigente o un suo delegato e gli altri docenti della classe che lo desiderino.

Art. 19

Comitato studentesco di Istituto

1. I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere un comitato studentesco di Istituto.
2. Il comitato studentesco può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al Consiglio di Istituto e ha le ulteriori competenze e funzioni previste dalle disposizioni legislative vigenti, dal presente regolamento e dagli altri regolamenti dell'Istituto.
3. Il comitato studentesco si riunisce previa autorizzazione scritta del Dirigente o suo delegato.

Art. 20

Richiesta, convocazione e funzionamento dell'assemblea di Istituto

1. L'assemblea di Istituto è richiesta dalla maggioranza del comitato studentesco di Istituto, se costituito, o da almeno il 10% degli studenti iscritti nell'Istituto.
2. La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere presentati al Dirigente con congruo anticipo, in modo che possa essere rispettato il termine di convocazione previsto dal comma 3.
3. Il Dirigente, verificata la regolarità della richiesta, convoca l'assemblea con circolare interna da pubblicare almeno cinque giorni prima della data prevista.
4. L'assemblea di Istituto deve darsi, per il proprio funzionamento, un regolamento che viene inviato in visione al Consiglio d'Istituto.
5. Il comitato studentesco, ove costituito, ovvero il presidente eletto dall'assemblea, garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.
6. Il Dirigente ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.
7. La partecipazione all'assemblea è riservata agli studenti dell'Istituto; gli studenti che non parteciperanno dovranno giustificare l'assenza.
8. L'avviso dell'assemblea, annotato sul diario dovrà essere sottoscritto da un genitore e mostrato, per la verifica, al coordinatore della classe.
9. Il giorno dell'assemblea gli alunni si recano direttamente sul luogo prescelto per l'assemblea d'istituto dove verranno effettuati gli appelli dagli alunni stessi.
10. Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno il presidente, non chiedendo altri la parola, dichiara chiusa l'assemblea e procede alla redazione del verbale che sarà sottoscritto anche dal segretario e consegnato al Dirigente.
11. L'assemblea di Istituto non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana.

Art. 21

Richiesta, convocazione e funzionamento dell'assemblea di classe

1. L'assemblea di classe è richiesta dai rappresentanti di classe o dalla maggioranza degli studenti della classe.
2. La richiesta, con la data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea, deve essere presentata ai docenti in servizio nelle ore destinate all'assemblea che, verificato il rispetto della regola prevista dall'art. 18, comma 2, che precede, la sottoscriveranno, e quindi al Dirigente o

al docente da questi delegato, almeno cinque giorni prima della data prevista, su apposita modulistica da presentarsi in duplice copia.

3. Il Dirigente o il Coordinatore, verificata la regolarità della richiesta, annoterà sul registro di classe la concessione dell'assemblea.
4. La partecipazione all'assemblea di classe è obbligatoria per tutti gli studenti presenti il giorno in cui l'assemblea si tiene.
5. Il docente in servizio nella classe, il Dirigente o il suo delegato possono sospendere l'assemblea in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea stessa o comunque di suo mancato effettivo svolgimento; in tal caso, per il tempo rimanente, si svolgerà la lezione regolare.
6. Al termine dell'assemblea si procede alla redazione del verbale che sarà sottoscritto dal presidente e dal segretario e conservato agli atti.

Sezione II Assemblee dei genitori

Art. 22

Richiesta, convocazione e funzionamento delle assemblee dei genitori

1. Le assemblee dei genitori possono essere di classe o di Istituto.
2. I rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe possono esprimere un comitato dei genitori dell'Istituto.
3. La data e l'orario di svolgimento delle assemblee dei genitori da tenersi all'interno dei locali dell'Istituto devono essere preventivamente concordati con il Dirigente.
4. L'assemblea di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nel Consiglio di Classe ovvero dai genitori della maggioranza degli alunni della classe; l'assemblea di istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato dei genitori, se costituito, oppure su richiesta di un terzo dei genitori.
5. Il Dirigente, sentita la Giunta esecutiva del Consiglio d'Istituto, autorizza la convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso all'albo, rendendo noto anche l'ordine del giorno.
6. L'assemblea si svolge fuori dell'orario delle lezioni.
7. L'assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al Consiglio d'Istituto.
8. Alle assemblee possono partecipare con diritto di parola il Dirigente e i docenti della classe o dell'istituto.
9. Le norme previste nei commi 3, 4, 5, 6 si applicano solo alle assemblee da tenersi all'interno dei locali scolastici.

Sezione III Assemblee del personale

Art. 23

Richiesta, convocazione e funzionamento delle assemblee del personale.

Le assemblee del personale da tenersi sul luogo di lavoro sono regolate dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.

TITOLO IV Gli Studenti

Art. 24

Orario delle lezioni

1. Gli alunni sono tenuti ad osservare rigorosamente l'orario di entrata e di uscita dalle lezioni.
2. La presenza degli alunni è obbligatoria, oltre che alle lezioni, anche a tutte le altre attività didattiche e formative, anche esterne alla scuola, previste nell'ambito della programmazione didattica effettuata dal Collegio dei Docenti e approvate dai Consigli di Classe e dal Consiglio d'Istituto nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 25

Assenze e giustificazioni

1. Le assenze devono essere giustificate dai genitori sull'apposito libretto.
2. A tal fine, all'inizio dell'anno scolastico e secondo modalità che vengono comunicate con apposita circolare interna, i genitori dell'alunno, o chi ne sia il rappresentante legale, devono apporre la propria firma sul libretto davanti al Dirigente o a un suo delegato, che controfirmano; in alternativa, la firma può essere autenticata dalle autorità a cui la legge attribuisce tale potere.
3. La giustificazione deve essere mostrata al docente in servizio alla prima ora del giorno del rientro che, verificatane la regolarità, la controfirma e annota sul registro di classe l'avvenuta giustificazione.
4. In caso di mancata giustificazione, l'alunno è ammesso con riserva e di ciò può essere informata telefonicamente la famiglia.
5. Non sono ammesse giustificazioni telefoniche; solo in casi eccezionali, che devono essere valutati dal Dirigente o da un suo delegato e da costoro annotati con la relativa motivazione sul registro di classe, la giustificazione telefonica è ammessa previa verifica da effettuare tramite telefonata dalla scuola al numero telefonico comunicato all'atto della iscrizione o, successivamente, personalmente da un genitore.
6. Non è consentito giustificare più assenze nello stesso spazio previsto nel libretto delle assenze, salvo che si tratti di più giorni consecutivi.
7. In caso di assenza che duri cinque o più giorni consecutivi, l'alunno dovrà giustificare direttamente dal Dirigente o da un suo delegato presentando, unitamente al libretto il certificato medico previsto dalla vigente legislazione, che deve essere ritirato e allegato ai documenti della classe.
8. Il coordinatore della classe si riserva comunque di informare direttamente le famiglie degli alunni in caso di assenze prolungate, in caso di dubbi sulla autenticità della sottoscrizione della giustificazione o nel caso in cui la giustificazione non venga prodotta nei tre giorni successivi al rientro in classe.

Art. 26

Alunni maggiorenni

1. Gli alunni maggiorenni possono giustificare le assenze personalmente, ma sempre utilizzando l'apposito libretto.
2. Resta comunque fermo l'obbligo del certificato medico nel caso previsto dall'art. 25, c.7.
3. L'Istituto si riserva comunque di informare direttamente le famiglie anche degli alunni maggiorenni in caso di assenze prolungate, come previsto dall'art. 25, c. 8.

Art. 27

Ritardi e uscite anticipate

1. Su espressa richiesta scritta e motivata dei genitori, gli alunni pendolari possono essere autorizzati a ritardare l'entrata o ad anticipare l'uscita dei minuti necessari a consentire l'utilizzazione del mezzo pubblico indispensabile per raggiungere l'Istituto o per fare rientro a casa.
2. L'autorizzazione, con l'indicazione precisa dell'orario di entrata e di uscita, deve essere riportata dal Dirigente o da un suo delegato sul registro di classe.

3. Non possono essere autorizzate entrate in ritardo se non in caso di accertato ritardo dei mezzi pubblici o per altri eccezionali motivi effettivamente accertati.
4. Le uscite anticipate non sono ammesse se non per eccezionali motivi e su richiesta scritta dei genitori.
5. Numero tre ritardi, qualunque ne sia il motivo, equivalgono ad un giorno di assenza; numero tre uscite anticipate, qualunque ne sia il motivo, equivalgono ad un giorno di assenza. Non è consentito entrare oltre le ore 09:00 e uscire prima delle 12:00, salvo casi eccezionali e documentabili. L'alunno che entra in ritardo non può chiedere l'uscita anticipata, salvo casi eccezionali e documentabili. L'alunno che entra con un ritardo maggiore ai 15 minuti all'inizio delle prime due ore di lezione non può entrare in aula. La sorveglianza sarà effettuata dai collaboratori del Dirigente Scolastico.

Sono consentiti nell'intero anno scolastico 10 permessi di entrata posticipata e 10 permessi di uscita anticipata come indicato nel libretto delle giustificazioni, che deve essere ritirato all'inizio dell'a.s. e ha validità per l'anno in corso. Eventuale altra documentazione fornita dall'Istituto avrà la validità temporanea indicata.

6. In ogni caso l'alunno può uscire dall'Istituto solo se affidato personalmente al genitore o persona da lui delegata che, previo accertamento dell'identità, firmerà su apposito registro.
7. Le norme previste nei commi da 1 a 5 si applicano anche agli alunni maggiorenni.
8. Nel credito scolastico la frazione di punto, per quanto attiene alla frequenza, sarà assegnata soltanto se il numero delle assenze non supera il 10% dei giorni di lezione fissati nel calendario scolastico.

Ai fini dell'assegnazione della frazione di punto non si computano le assenze giustificate con certificazione medica recante la esatta durata della malattia.

9. Lo studente, per essere ammesso allo scrutinio finale, non deve superare il tetto massimo di assenze previsto dalla legge (art. 14, comma 7 del DPR n°122, 22 giugno 2009), fatte salve eventuali eccezioni per gravi motivi documentati da presentare all'approvazione del Collegio dei Docenti.

Art. 28

Intervallo

1. Entro la terza ora di lezione è concesso agli alunni un intervallo di quindici minuti da trascorrere nei locali dell'Istituto, compresi i cortili.
2. Non è consentita, né durante l'intervallo né in qualsiasi altro momento, salvo quanto previsto nell'art. 27, l'uscita dall'Istituto.
3. L'eventuale uscita arbitraria dall'Istituto costituisce grave violazione disciplinare.

TITOLO V

Libertà di espressione

Art. 29

Spazi murali

1. Oltre agli spazi previsti, in materia di libertà sindacale, dalle vigenti norme legislative e contrattuali, all'interno dell'Istituto sono previsti degli appositi spazi in cui affiggere manifesti, scritti o elaborazioni grafiche, con esclusione di qualsiasi tipo di propaganda politica o commerciale o lesive dell'altrui dignità.
2. L'affissione è consentita previa autorizzazione del Dirigente; è peraltro escluso qualsiasi sindacato sul contenuto del manifesto o dello scritto.
3. Di ogni testo, elaborazione grafica o manifesto affisso deve essere indicato, in maniera chiara e visibile, l'autore.

TITOLO VI

Laboratori, palestre, biblioteca

Art. 30

Utilizzazione dei laboratori; norme di comportamento

1. Ogni laboratorio ha un responsabile nominato dal Dirigente su indicazione del Collegio dei Docenti.
2. Ogni laboratorio ha un proprio regolamento di utilizzazione; all'inizio di ogni anno scolastico viene fissato l'orario in cui le classi, per le quali i programmi ne prevedano l'utilizzo, potranno recarsi in ciascun laboratorio.
3. Nelle ore in cui i laboratori sono liberi, in base all'orario di cui al comma 2 che precede, essi possono essere utilizzati anche da altre classi.
4. Nessun alunno può accedere ai laboratori se non accompagnato da un docente che deve vigilare sul comportamento degli alunni all'interno del laboratorio stesso e sulla corretta utilizzazione delle apparecchiature.
5. Il docente in servizio cura che il trasferimento al e dal laboratorio avvenga in modo corretto e in tempo per non recare disagi alla lezione successiva.

Art. 31

Laboratorio multimediale. Collegamenti INTERNET

1. L'utilizzazione del laboratorio multimediale è regolato dalle norme che precedono; deve essere peraltro garantita la massima fruibilità dello stesso sia alle classi sia ai singoli alunni, sempre accompagnati da un docente, sia ai singoli docenti.
2. I collegamenti ad INTERNET, nell'ambito delle esigenze didattiche e di servizio, è gratuito per tutte le componenti dell'Istituto e non richiede "password"; qualora, per esigenze tecniche fosse necessario utilizzare una "password" essa deve essere comunicata a semplice richiesta.
3. L'uso dei computer disponibili in Sala Professori è riservato ai soli Docenti.
E assolutamente vietato agli studenti utilizzare i computer della Sala Professori (in rispetto alla normativa sui dati sensibili).

Art. 32

Biblioteca e sussidi didattici

1. La biblioteca di Istituto deve consentire l'integrazione dell'insegnamento con la ricerca individuale o di gruppo, per la crescita culturale della comunità scolastica. La biblioteca è aperta per la consultazione ed è liberamente da tutte le componenti della scuola.
2. La biblioteca ha un responsabile nominato dal Dirigente.
3. I sussidi didattici (videocassette, film, registratori, ecc.) sono strumenti necessari e parte integrante dell'attività didattica. Il loro uso è regolamentato dai docenti responsabili.
4. L'aula per la proiezione di film o videocassette didattiche è a disposizione dei docenti e delle classi, previa prenotazione.

Art. 33

Palestre

1. Le palestre hanno un responsabile nominato dal Dirigente su indicazione del Collegio dei Docenti.
2. Le palestre hanno un proprio regolamento di utilizzazione. All'inizio di ogni anno scolastico viene fissato l'orario in cui le classi utilizzeranno le palestre.
3. Nessun alunno può accedere alle palestre se non accompagnato da un docente che deve vigilare sul comportamento degli alunni all'interno della palestra e sulla corretta utilizzazione delle attrezzature.

4. Il docente in servizio cura che il trasferimento alla e dalla palestra avvenga in modo corretto e in tempo per non recare disagi alla lezione successiva.

TITOLO VII

Uso dei locali scolastici nonché dell'ascensore

Art. 34

Utilizzo dei locali scolastici, dell'ascensore e dei distributori automatici di alimenti e bevande

1. I locali scolastici sono utilizzati innanzi tutto per le esigenze direttamente collegate all'attività didattica.
2. E' fatto divieto assoluto agli studenti di utilizzare l'ascensore, se non espressamente autorizzati dal D.S. per giustificati motivi. I contravventori saranno sanzionati con una nota disciplinare sul registro di classe e, in progressione, con un richiamo scritto da parte del DS.
3. E' fatto divieto assoluto di utilizzare i distributori automatici di alimenti e bevande dalle 08:15 alle 10:45.

Art. 35

Divieto di fumare

1. Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 12/09/2013 è entrato in vigore il Decreto n° 104 del 12/09/2013 che all'articolo 4 (tutela della salute nelle scuole) comma 1-2 recita:

- a. *All'Articolo 51 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alla aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie".*
- b. *E' vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale.*

Pertanto è stabilito il divieto di fumo in tutti i locali dell'edificio scolastico, scale anti-incendio compresi, e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'Istituto, anche durante l'intervallo.

Tutti coloro (studenti, docenti, personale Ata, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto) che non osservino il divieto di fumo nei locali dove è vietato fumare saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Per gli alunni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare immediatamente ai genitori l'infrazione della norma.¹

Art. 36

Utilizzabilità dei locali scolastici per attività non curricolari.

¹ RIFERIMENTI NORMATIVI

- art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo
- Legge 24/12/1934 n.2316 art. 25 – (Divieto per i minori di anni 16 di fumare in luogo pubblico)
- Legge 11/11/1975 n. 584 – Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico
- Circolare MinSan 5/10/1976 n. 69
- Direttiva PCM 14/12/1995
- Circolare MinSan 28/03/2001 n. 4
- Circolare Ministro della Salute 17 dicembre 2004
- Accordo Stato Regioni 16/12/04 24035/2318
- Circolare 2/SAN/2005 14 gen 2005
- Circolare 3/SAN/2005 25 gen 2005
- Legge 28/12/2001, n.448 art. 52 punto 20
- Legge 16/01/2003 n.3 (art. 51)
- DPCM 23/12/2003
- Legge finanziaria 2005
- Decreto Legislativo 81/2008
- CCNL scuola 2006-2009
- D.L. n. 81 del 9-04-2008
- Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104).

1. Secondo le vigenti disposizioni i locali scolastici potranno essere utilizzati per attività non curricolari, previa autorizzazione del Consiglio d'Istituto e compatibilmente con la effettiva disponibilità dei locali stessi. L'autorizzazione determina anche le concrete modalità di utilizzo.
2. Gli ex allievi dell'Istituto possono costituirsi in associazione comunicandone lo statuto, liberamente redatto, al consiglio di istituto che conferisce il riconoscimento dell'associazione e ne approva lo statuto.
3. Singole persone, gruppi e associazioni appartenenti all'Istituto od organizzazioni sindacali hanno la facoltà di pubblicare notiziari, avvisi e comunicazioni.

Non è ammessa censura sui testi esposti a meno che il contenuto non violi le vigenti norme penali. In ogni caso responsabile è il firmatario del testo. Non è consentita l'esposizione di testi non firmati o senza data nei locali della scuola sono predisposti adeguati spazi per l'affissione. E' compito degli interessati ritirare i testi esposti quando ne ritengano esaurita la funzione informativa.

TITOLO VIII

Regolamento per le Visite Guidate – Viaggi Culturali – Uscite – Scambi Culturali

Art. 37

1. Sono ammesse uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione, scambi culturali. Per gli ultimi trenta giorni di lezioni, le iniziative devono essere particolarmente motivate e descritte dal punto di vista della programmazione educativo-didattica.
2. Vige l'obbligo di acquisire il consenso scritto dei genitori per i partecipanti alle uscite didattiche, alle visite guidate, ai viaggi.
3. E' obbligatoria la partecipazione di almeno 2/3 degli alunni della classe.
4. Al finanziamento delle iniziative possono concorrere il bilancio dell'istituzione scolastica, contributi di enti terzi, contributi dei partecipanti.
5. La vigilanza deve essere assicurata con un rapporto di un docente accompagnatore ogni 15 alunni. Deroghe possono essere previste per l'ulteriore accompagnamento di un docente di sostegno per le situazioni di handicap grave.
6. Per l'utilizzo del mezzo di trasporto va data preferenza al trasporto pubblico. Il ricorso ai mezzi di ditte private va attentamente valutato nel rispetto delle norme vigenti.
7. Tutti i partecipanti alle uscite didattiche, alle visite guidate, ai viaggi devono essere garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni.
8. Le uscite, le visite guidate e i soggiorni vanno programmati di norma a inizio anno e deliberate all'interno della programmazione generale della classe.
9. Considerato il carattere didattico della visita guidata e/o del viaggio d'istruzione, a tali iniziative non partecipano coloro il cui comportamento scolastico non sia stato serio e rispondente alle richieste dei docenti.
10. Gli scambi culturali saranno organizzati secondo il piano presentato dalla relativa commissione.
11. Per i viaggi all'estero è da richiedere la firma di entrambi i genitori
12. Per organizzare la Settimana Bianca d'Istituto è necessaria la partecipazione di non meno di 45 alunni.
13. In merito alle uscite sul territorio, visite guidate e viaggi di istruzione i consigli di classe si atterranno alla tabella riportata nell'allegato 3.
14. In caso di rinuncia al viaggio/visita d'istruzione è prevista una penale non inferiore al 30% e fino al 100%; la caparra si perde per intero salvo vincolo dell'agenzia.

TITOLO IX

REGOLAMENTO DISCIPLINARE

Art. 38

Il presente regolamento è adottato in ottemperanza a quanto previsto dal DPR n° 235 del 21 novembre 2007, recante modifiche ed integrazioni al DPR 24 giugno 1998 n. 249 e la Nota Ministeriale prot. 3602/PO del 31 luglio 2008.

Art. 39

Secondo quanto previsto dall'art. 3 del citato DPR 24 giugno 1998 n. 249, gli studenti hanno i seguenti doveri:

- a) sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio;
- b) sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi;
- c) nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi che regolano la vita scolastica;
- d) sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dell'Istituto;
- a) sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola;
- f) gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 40

I provvedimenti disciplinari hanno sempre finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Art. 41

1. La responsabilità disciplinare è personale.
2. Nessuno può subire sanzioni disciplinari per comportamenti che non risultino essere stati da lui posti in essere.

Art. 42

1. L'irrogazione della sanzione disciplinare deve essere preceduta dalla contestazione dell'infrazione.
2. Lo studente ha diritto di esporre le proprie ragioni e fornire le sue giustificazioni prima dell'irrogazione della sanzione.

Art. 43

Le sanzioni disciplinari, la loro corrispondenza all'infrazione e le possibilità di recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica fino alla eventuale riparazione del danno, sono riportate nella tabella allegata.

Art. 44

La durata massima prevista dall'art. 4, comma 8, può essere superata in caso di commissione di reati o di pericolo per l'incolumità delle persone; in tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato e al permanere della situazione di pericolo, tenuto conto del parere dei servizi sociali e salvo diversa disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 45

1. La competenza ad infliggere le sanzioni è attribuita:
 - all'insegnante e al Dirigente per le sanzioni di cui all'art. 4, comma 1;
 - al Consiglio di Classe, con la partecipazione necessaria del Dirigente, per le sanzioni di cui all'art. 4, comma 8.
2. La competenza ad infliggere tutte le sanzioni per mancanze disciplinari commesse nel corso delle sessioni di esame è attribuita alla commissione d'esame e riguarda anche i candidati esterni.

Art. 46

1. La sanzione deve essere sempre proporzionata alla violazione disciplinare commessa.
2. Le sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica vengono adottate in caso di comportamenti violenti o che abbiano comunque messo in pericolo la sicurezza delle persone o in caso di gravi o reiterate violazioni dei doveri indicati nell'art. 2, qualora la sanzione inferiore non abbia ottenuto alcun risultato.

Art. 47

In caso di sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica, il Consiglio di Classe, valutata la situazione di fatto, se lo ritiene utile ai fini del reinserimento dell'alunno nella comunità scolastica, può deliberare forme di colloquio o contatto con l'alunno e con la sua famiglia.

Art. 48

1. Il Consiglio di Classe, nei casi in cui delibera in merito alle sanzioni disciplinari demandate alla sua competenza, delibera a maggioranza assoluta dei componenti, valutate le ragioni dello studente.
2. Qualora l'infrazione disciplinare riguardi direttamente un docente, questi dovrà astenersi dalla votazione e la maggioranza verrà pertanto calcolata escludendo il suo voto.

Art. 49

1. Le sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica possono essere convertite, a richiesta dell'alunno, in attività a favore della comunità scolastica.
2. L'ammissione a tale beneficio è deliberato dal Consiglio di Classe competente, con la composizione prevista dall'art. 8 del presente Regolamento.
3. Il Consiglio di Classe decide quale sarà l'attività sostitutiva che l'alunno dovrà prestare, nel rispetto di tutte le normative, anche di sicurezza, vigenti; delibera altresì sui criteri di corrispondenza tra i giorni di allontanamento precedentemente deliberati e il periodo di attività sostitutiva; decide inoltre sull'eventuale riammissione in classe dell'alunno nei periodi di prestazione delle attività sostitutive.

Art. 50

1. Delle sanzioni sostituite non può tenersi conto a nessun fine disciplinare.
2. Il beneficio è revocato su delibera del Consiglio di Classe qualora l'alunno commetta un'ulteriore violazione disciplinare nel periodo in cui presta l'attività sostitutiva; in tal caso la sanzione sostituita riprenderà vigore e alla stessa si aggiungerà la sanzione per la nuova violazione.

Art. 51

1. Le sanzioni che non comportano l'allontanamento dello studente possono essere impugnate davanti all'Organo di Garanzia previsto negli artt. 13 e seguenti del presente Regolamento interno.

Art. 52

1. Il ricorso all'Organo di Garanzia deve essere proposto, tramite il Dirigente, entro 15 giorni dalla comunicazione della sanzione.
2. Il ricorso è proposto personalmente dallo studente e nello stesso devono essere indicate, a pena di inammissibilità, le ragioni su cui si fonda.

Art. 53

1. La riunione dell'Organo di Garanzia è fissata dal Dirigente entro 5 giorni dalla presentazione del ricorso.
2. Alla riunione possono partecipare un componente del Consiglio della classe di cui fa parte lo studente, delegato dal Consiglio stesso, e il ricorrente, che può farsi assistere da un altro studente dell'Istituto.
3. E' facoltà del ricorrente non partecipare alla riunione o farsi rappresentare da un altro studente dell'Istituto munito di delega scritta.
4. La mancata partecipazione del delegato del Consiglio di classe o del ricorrente, personalmente o tramite il suo rappresentante, non è causa di invalidità della seduta.

Art. 54

1. L'Organo di Garanzia sente il docente delegato dal Consiglio di Classe e lo studente o il suo rappresentante, se presenti.
2. Immediatamente dopo l'esposizione dei fatti, l'Organo di Garanzia, a maggioranza, delibera sul ricorso.
3. La votazione avviene, in modo palese, senza la presenza delle parti, alle quali viene comunicata la sola decisione che deve essere brevemente motivata.
4. La delibera può essere rinviata a non oltre 2 giorni dalla riunione.

Art. 55

1. Della riunione e della deliberazione deve essere redatto un verbale da parte del segretario, nominato dal Dirigente tra i docenti componenti dell'Organo di Garanzia.
2. Nel verbale, oltre all'indicazione della data della riunione, dell'ora di inizio e di quella di termine, dei nomi dei partecipanti e di quelli del Presidente e del verbalizzante, viene riportato sinteticamente il contenuto degli interventi, e vengono indicati il risultato della votazione e la deliberazione adottata.
3. Il voto espresso da ciascun componente viene verbalizzato su un foglio a parte che, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante viene inserito in una busta, sigillata immediatamente dopo, da allegare al verbale della riunione; tale busta potrà essere aperta solo su disposizione dell'Autorità Giudiziaria che dovesse essere investita del controllo di legittimità della delibera adottata.

Art. 56

1. L'Organo di Garanzia può confermare la sanzione, modificarla in senso più favorevole allo studente o annullarla.
2. In caso di modifica, ad ogni effetto dovrà tenersi conto della sanzione modificata.
3. Non potrà in nessun modo tenersi conto delle sanzioni annullate dall'Organo di Garanzia.

Art. 57

Per i ricorsi contro le sanzioni di cui all'art. 6, lett. D) ed e) si applica la procedura prevista dalla Nota Ministeriale prot. 3602/PO del 31 luglio 2008.

ALLEGATO AL ART. 43 DEL PRESENTE REGOLAMENTO

COMPORAMENTI CENSURABILI

Sono soggetti a sanzioni i seguenti comportamenti:

- A)** Negligenza abituale, mancanze ripetute ai doveri scolastici, elevato numero di assenze o assenze ingiustificate, ritardo frequente, comportamento scorretto durante l'intervallo, l'uscita o l'entrata a scuola ecc...
- B)** Fatti che turbino il regolare andamento della vita scolastica: aggressività verbale e uso di espressioni poco corrette con i compagni e/o con il personale della scuola, disturbo continuo alle lezioni, atteggiamenti di prevaricazione nei confronti dei compagni, furto ecc...
- C)** Uso del cellulare durante lo svolgimento delle attività didattiche.
- D)** Danneggiamento volontario di attrezzature e strutture sia in ambito scolastico sia in ambito extrascolastico, relativamente ad attività curricolari.
- E)** Offese al decoro personale, alle istituzioni e alla morale; oltraggio all'Istituto e al personale docente e non docente, violenze fisiche e/o psicologiche verso i compagni.

Tabella delle infrazioni, delle sanzioni corrispondenti e dell'organo competente

INFRAZIONI DISCIPLINARI	SANZIONI	ORGANI COMPETENTI
A. Mancanza ai doveri scolastici e negligenza abituale	Ammonizione orale	Docente che ha rilevato la mancanza
A. Mancato rispetto delle regole della classe	Ammonizione orale	Docente che ha rilevato la mancanza
A . Violazione del regolamento d'Istituto	Ammonizione scritta e comunicazione immediata alla famiglia	Docente che ha rilevato la Mancanza e Dirigente scolastico
B. Comportamenti che impediscano il normale svolgimento della attività didattica e/o che turbino il regolare andamento della vita scolastica	Ammonizione scritta con annotazione sul registro di classe e, nei casi più gravi, anche comunicazione immediata alla famiglia	Docente che ha rilevato la mancanza e Dirigente scolastico
B. Falsificazione della firma dei genitori	Ammonizione scritta e comunicazione immediata alla famiglia	Docente che ha rilevato la mancanza
B. Furto (in flagranza)	Allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 5 giorni e risarcimento del danno	Dirigente scolastico e Consiglio di classe / organi competenti (equipe pedagogica)
B. Mancato rispetto delle disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento dell'Istituto	Ammonizione scritta con annotazione sul registro di classe e, nei casi più gravi, anche comunicazione immediata alla famiglia	Docente che ha rilevato la mancanza e Dirigente scolastico

C. Uso del cellulare durante lo svolgimento delle attività didattiche	Ammonizione scritta e comunicazione alla famiglia	Docente che ha rilevato la mancanza e Dirigente scolastico
A - B - C. Reiterate mancanze ai doveri scolastici e reiterazione dei comportamenti di cui sopra	Ammonizione scritta con annotazione sul registro di classe e comunicazione immediata alla famiglia. Nei casi più gravi, allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 5 giorni	Dirigente scolastico e Consiglio di classe / organi competenti (equipe pedagogica)
D. Danni volontari all'edificio, alle suppellettili, alle attrezzature dell'Istituto e ai beni delle persone	Allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 5 giorni e risarcimento del danno	Dirigente scolastico e Consiglio di classe / organi competenti (equipe pedagogica)
E. Mancanza di rispetto nei confronti del capo d'Istituto, dei docenti, del personale non docente e dei compagni	Allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 5 giorni	Dirigente scolastico e Consiglio di classe / organi competenti (equipe pedagogica)
E. Gravi offese al decoro personale, alla religione e alle istituzioni	Allontanamento dalla comunità scolastica da 6 a 15 giorni	Dirigente scolastico e Consiglio di classe / organi competenti (equipe pedagogica)
E. Nei casi di particolare ed estrema gravità, in cui vi siano fatti o situazioni di pericolo per l'incolumità fisica delle persone	Allontanamento dalla comunità scolastica per più di 15 giorni/ esclusione dallo scrutinio finale / non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi	Consiglio d'istituto

L'allontanamento dalla comunità scolastica o altra sanzione escludente dalla valutazione è da contestare in caso di flagranza e in presenza di prove certe e documentate.

Durante i periodi di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori, con i servizi sociali, con l'autorità giudiziaria, al fine di favorire un percorso di recupero educativo, mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione, al reintegro ove possibile nella comunità scolastica.

N.B.:

Le sanzioni non dovranno superare come effetto implicito l'orario minimo di frequenza richiesto per l'anno scolastico.